



COMUNE DI TALMASSONS

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria, Adunanza Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E VALORI VENALI CONFERMA PER L'ANNO 2017

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **trenta** del mese di **marzo** alle ore **20:00**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale

Risultano:

ZANIN PIERO MAURO	P	PONTE ELENA	P
PONTE DENIS	P	TURCO BEPPINO	P
PITTON FABRIZIO	P	ZANELLO GRAZIANO	P
PARAVAN CHIARA	P	ZANIN CHIARA	P
TOSIN MARCO	P	TINON VITTORIA	P
ZANIN EMANUELA	P	ZANELLO ERMANNINO	P
GRASSI ROBERTO	A	FLUMIGNAN LORELLA	P
SIONI MARZIO	P	VISSA MIRKO	P
CINELLO DANIELE	P		

Presenti n. 16, Assenti 1

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **MANIAGO PAOLO**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **ZANIN PIERO MAURO** nella sua qualità di SINDACO del Comune di Talmassons ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dalla legge n. 147 del 2013 e s.m.i.;

VISTO l'art. 13 del D.L. 201/2011:

- **comma 6**, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;
- **comma 7**, che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i Comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;
- **comma 2**, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 27.12.2013, che dispone che ***l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;***
- **comma 9 bis**, che dispone, nella versione così riformata dall'art.2, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, che "a decorrere dal **1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati".

RICHIAMATO:

- l'art. 1, comma 708, della legge n. 147 del 27.12.2013 il quale dispone che a ***decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali***, così come definiti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30.12.1993 convertito in Legge 26.02.1994, n. 133;
- l'art. 1, comma 707, lettera d), della legge n. 147 del 27.12.2013 il quale dispone che a decorrere ***dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU:***
 - per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - per un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate (esercito, marina ed aeronautica) alle Forze di polizia ad ordinamento militare (carabinieri e guardia di finanza) alle Forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di stato, polizia penitenziaria e forestale) al Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla carriera prefettizia
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 24.12.2012 il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%,

- la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO, altresì, che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011, che riconosce una detrazione di € 200,00 per l'abitazione principale e sue pertinenze, con la possibilità del Comune di elevare tale detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Imposta Unica Comunale (IUC) - PARTE I: IMU approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 29.04.2014 che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, all'art. 10 considera, **a partire dal 2014, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare:**

- posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari** a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

RICORDATO CHE a partire **dal 01.01.2015 non è dovuta l'IMU**, ai sensi dell'articolo 9-bis del D.L. 28/03/2014, n. 47, convertito il 23.05.2014 in Legge n. 80, in quanto considerata direttamente adibita ad abitazione principale per **una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

ATTESO che la legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU dell'Imposta Unica Comunale (IUC) e precisamente:

- art. 1, comma 10, lettere a) e b) Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni. E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli), che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il

beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile che è adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- art. 1, comma 13 e comma 10, lett. b) e c) Esenti terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione. È stato ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli;

CONSIDERATO, inoltre, che i commi 21-24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevedono che **dal 2016** la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

VISTO il Regolamento comunale dell'Imposta Comunale Propria che, tra l'altro, all'art. 6, punto 6 dispone la competenza del Consiglio Comunale per la quantificazione dei valori venali per le aree edificabili;

RICORDATA la potestà regolamentare generale dei comuni, prevista dall'art. 59 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, 1° comma, lettera g), che prevede la possibilità di determinare periodicamente per zone omogenee i valori venali delle aree edificabili, al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 18/02/2010 e le successive deliberazioni con le quali sono stati approvati i valori minimi di stima per le aree fabbricabili presenti sul territorio comunale per gli anni dal 2010 al 2014; i valori deliberati per l'anno 2015 con propria deliberazione n. 28 del 13.08.2015 e la conferma degli stessi per l'anno 2016 come da atto del Consiglio Comunale n. 11 del 30.06.2016;

PRECISATO che i valori minimi per le aree edificabili trovano applicazione anche in caso di demolizione e ricostruzione di fabbricati, di ampliamento di edifici e di interventi di recupero o restauro conservativo di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, così come modificato dal D.L. n. 35/2013 convertito in Legge n. 64/20123, in base al quale a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazioni delle aliquote e della detrazione devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze;

PRESO ATTO che per il **pagamento minimo** dell'imposta si fa riferimento alla disposizione prevista dall'art. 13, comma 7, del Regolamento comunale IMU sopra richiamato che stabilisce in € 25,00 annuali l'importo al di sotto del quale non si procede al versamento;

FATTO PRESENTE che la **disciplina dei versamenti** (tempi, termini, modalità) dell'Imposta Municipale Propria (IMU) si evince dal combinato disposto dall'art. 9, commi da 2 a 6, del D. Lgs. n. 23/2011, dell'art. 13, comma 12, del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 nonché dall'art. 10, comma 6, del D. Lgs. N. 504/1992;

PRESO parimenti **ATTO** che non sono eseguiti rimborsi ai sensi dell'art. 18 del Regolamento comunale IMU, per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 13, comma 7, del Regolamento stesso (€ 25,00);

VISTI:

- la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, "Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" all'articolo 1, comma 42, che dispone che per l'anno 2017 è ulteriormente sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero dissesto;
- il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini previsti dalle disposizioni legislative"
- visto in particolare l'articolo 38, della Legge Regionale 17.07.2015, n. 18 e s.m.i. che rinvia alla normativa nazionale il termine per l'approvazione dei documenti di programmazione finanziaria dei Comuni, salva diversa previsione della Legge Regionale;
- visto l'articolo 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, con il quale viene fissato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2017-2019;
- La L.R. 29 dicembre 2016, n. 24, "Legge collegata alla manovra di Bilancio 2017-2019" e la L.R. 29 dicembre 2016, n. 25 "Legge di stabilità 2017";

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2017 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015, come di seguito:

- **4,4 per mille** l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ;
- **6,00 per mille** l'aliquota per le unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti agli Istituti autonomi per le case popolari (ATER) regolarmente assegnati;
- **4,6 per mille** l'aliquota per le unità immobiliari e relative pertinenze date in comodato gratuito ai parenti in linea retta o collaterale (a condizione che il parente dimori e risieda anagraficamente nell'alloggio) ;
- **7,6 per mille** l'aliquota per i fabbricati locati e relative pertinenze siano essi abitativi e commerciali ;
- **7,6 per mille** l'aliquota per i fabbricati non locati o tenuti a disposizione ad uso abitativo e relative pertinenze;
- **7,6 per mille** l'aliquota per le aree edificabili e altri fabbricati (inagibili, di interesse storico, gruppo catastale D, fabbricati degli AIRE non pensionati, non locati commerciali) diversi da quelli ai punti precedenti;
- **7,6 per mille** l'aliquota per i terreni agricoli;
- **€ 200,00** di detrazione per l'abitazione principale, unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e sue pertinenze esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Tale detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 6.08.2014 con la quale è stato nominato il Funzionario Responsabile dell'Imposta Comunale Unica - IUC e il decreto n. 6 del 22.12.2016 di nomina del T.P.O. Ufficio Tributi a seguito della Convenzione stipulata in data 21.12.2016, repertorio n. 1154, con i Comuni di Castions di Strada e Mortegliano per il Servizio Associato delle Entrate Tributarie dei Comuni di Talmassons, Castions di Strada e Mortegliano;

VISTO il D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dai Responsabili T.P.O., pareri inseriti nell'originale del presente atto;

SENTITI gli interventi

CON la seguente votazione espressa nelle forme previste dalla legge:

presenti	n. 16
astenuti	nessuno
votanti	n. 16
voti favorevoli	n. 16
voti contrari	nessuno

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2017, per le motivazioni espresse in premessa, le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell' Imposta Municipale Propria (IMU) già deliberate per l'anno 2015 con atto consiliare n. 28 del 13.08.2015:
 - **4,4 per mille** l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9 e relative pertinenze;
 - **6,00 per mille** l'aliquota per le unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti agli Istituti autonomi per le case popolari (ATER) regolarmente assegnati;
 - **4,6 per mille** l'aliquota per le unità immobiliari e relative pertinenze date in comodato gratuito ai parenti in linea retta o collaterale (a condizione che il parente dimori e risieda anagraficamente nell'alloggio);
 - **7,6 per mille** l'aliquota per i fabbricati locati e relative pertinenze siano essi abitativi e commerciali;
 - **7,6 per mille** l'aliquota per i fabbricati non locati o tenuti a disposizione ad uso abitativo e relative pertinenze;
 - **7,6 per mille** l'aliquota per le aree edificabili e altri fabbricati (inagibili, di interesse storico, gruppo catastale D, fabbricati degli AIRE non pensionati, non locati commerciali) diversi da quelli ai punti precedenti;
 - **7,6 per mille** l'aliquota per i terreni agricoli
2. di confermare per l'anno 2017 la detrazione di **€ 200,00** previste per l'immobile adibito ad abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, e sue pertinenze esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; Tale detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

3. di confermare, a termini dell'art. 5, comma 5, del Decreto legislativo n. 504 del 30.12.1992 così come disposto dall'art. 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011, i valori venali per le aree fabbricabili per l'anno 2017 come di seguito si trascrivono:

ZONE URBANISTICHE	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
ZONA A	22,00	22,00	22,00	22,00	35,00	35,00	35,00
ZONA B0 e B1	23,00	23,00	23,00	23,00	35,00	35,00	35,00
ZONA B2	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
ZONA B3	20,00	20,00	20,00	20,00	30,00	30,00	30,00
ZONA C (urbanizzata)	32,00	32,00	32,00	32,00	35,00	35,00	35,00
ZONA C (non urbanizzata)	16,00	16,00	16,00	16,00	26,00	26,00	26,00
ZONA D2 (urbanizzata)	16,00	16,00	16,00	16,00	26,00	26,00	26,00
ZONA D2 (priva di piani attuazione)	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00
ZONA D3	13,00	13,00	13,00	13,00	23,00	23,00	23,00
ZONA H2(priva di piani di attuazione)	13,00	13,00	13,00	13,00	23,00	23,00	23,00
ZONA H3	13,00	13,00	13,00	13,00	23,00	23,00	23,00

4. Di dare mandato al Responsabile di Imposta di provvedere:
- alla pubblicazione della presente deliberazione o estratto di essa all'Albo pretorio on-line;
 - ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del decreto legge n. 201 del 2011 la pubblicazione della presente delibera Consiliare nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine previsto dall'art. 1, comma 14, lett. e) della Legge 208/2015 **(28.10.2017)**
5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo annuo dovuto risulta essere inferiore a € 25,00;
6. con la seguente votazione espressa nelle forme previste dalla legge:

presenti	n. 16
astenuti	nessuno
votanti	n. 16
voti favorevoli	n. 16
voti contrari	nessuno

DELIBERA

Di dichiarare, con votazione espressa nei modi di legge, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 35 della L.R. 49/1991 così come sostituito dal comma 19 dell'art. 3 della L.R. 17/2004.-

PARERI ESPRESSI IN PROPOSTA E FIRMATI IN FORMA DIGITALE

Regolarità Tecnica: Favorevole

Il Responsabile dell'Area

F.to Turco Pierangela

Regolarità Contabile: Favorevole

Il Responsabile dell'Area

F.to PRAMPERO Tiziana

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to ZANIN PIERO MAURO

Il Segretario Comunale
F.to MANIAGO PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi *04-04-17* viene affissa all'Albo Pretorio online, ove vi rimarrà a tutto il 19-04-17.

Talmassons, li 04-04-17

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Giulio Ganis

Comunicata ai Capigruppo consiliari art. 1 comma 16 L.R. 21/2003 prot. n. 2598 del 04-04-2017

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Provvedimento esecutivo dal 30-03-17

- Art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i.
 Art. 1 comma 15 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i.

L'impiegato Responsabile
F.to Giulio Ganis